



Gruppo Consiliare Italia dei Valori

**INTERROGAZIONE CON RISPOSTA SCRITTA
EX ART. 117 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE**

**Al signor Presidente
del Consiglio regionale**

Oggetto: censimento e monitoraggio dei segmenti di acquedotti realizzati in cemento amianto.

I SOTTOSCRITTI CONSIGLIERI REGIONALI

PREMESSO CHE

L'amianto (chiamato anche asbesto) è un minerale naturale, a struttura fibrosa appartenente alla classe chimica dei silicati, potenzialmente indistruttibile in quanto resiste sia al fuoco che al calore, nonché agli agenti chimici e biologici, all'abrasione e all'usura;

PREMESSO CHE

Com'è noto, l'amianto è stato utilizzato fino agli anni 80, per le sue particolari proprietà di termodispersione e fonoassorbente, in molte strutture per la coibentazione di edifici, tetti, navi, treni, come materiale per l'edilizia (tegole, pavimenti, tubazioni, vernici, canne fumarie), ma anche per la fabbricazione di corde, plastiche e cartoni;

PREMESSO ALTRESI' CHE

Il progredire delle conoscenze scientifiche e tecnologiche ha permesso di scoprire come i minerali di amianto contribuiscono alla formazione di diverse patologie cliniche a causa del rilascio nell'aria di fibre inalabili, estremamente suddivisibili, che possono causare gravi malattie principalmente dell'apparato respiratorio;

ATTESO CHE

Un uso molto frequente dell'amianto nell'edilizia si ritrova in cassoni, serbatoi, tubazioni per l'acqua, si tratta di cemento-amianto di vario spessore e di vario calibro; utilizzato sia per le acque bianche e meteoriche che per gli scarichi fognari (pozzetti, gronde, canalizzazioni) (*fonte: <http://www.prevenzioneonline.net/amianto/MATER/EDIFICI.HTM>*);

CONSIDERATO CHE

Ad oggi non sembrerebbero esserci evidenze scientifiche consolidate su problemi per la salute dovuti ad ingestione di fibre tramite l'acqua potabile;



Regione Lombardia IL CONSIGLIO

Gruppo Consiliare Italia dei Valori

CONSIDERATO INOLTRE CHE

Al punto 3) dell'allegato 3 "Criteri per la manutenzione e l'uso di tubazioni e cassoni in cemento amianto destinati al trasporto e/o al deposito di acqua potabile e non" del Decreto ministeriale 14 maggio 1996 "Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante: "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto", si legge che: *"L'utilizzazione di acque contaminate potrebbe essere anche causa dell'aumento della concentrazione di fibre di amianto aerodisperse. È stato riportato infatti (dati di provenienza USA) che l'uso di acque con elevata contaminazione di amianto (20 x10⁶ fibre/litro) può incrementare anche di 5 volte rispetto al livello di fondo, i livelli di fibre aerodisperse all'interno delle abitazioni servite da tali acque"*;

ATTESO CHE

L'assessore Bresciani durante l'audizione in VI commissione consiliare "Ambiente e Protezione Civile" del 30 marzo 2011 ha dichiarato: "Con l'acqua le microfibre di amianto non sono estremamente pericolose [...] però il problema è che l'acqua evapora e riempiamo praticamente le case, dopo trent'anni, di polvere di amianto e questa va nei polmoni. Quindi fra trent'anni sappiamo che abbiamo liberato i tetti dall'amianto ma non i tubi. Questa è la previsione non è tranquillizzante, dà pensiero.";

ATTESO INOLTRE CHE

Nella D.g.r. n. 8/1526 del 22 dicembre 2005 "Approvazione del Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL) di cui alla l.r. 17/2003, al punto 2.2 "Censimento" si dice che: "Il censimento, quindi consiste nel rilevare la presenza di amianto sul territorio regionale e precisamente negli: edifici, impianti o luoghi, mezzi di trasporto, impianti di smaltimento dell'amianto";

RITENUTO CHE

Sempre nella suddetta D.g.r., al punto 2.2 "Censimento" si dice che "i soggetti pubblici hanno l'obbligo di denunciare alle ASL competenti per territorio la presenza di amianto o di materiali contenenti amianto in matrice friabile", che "il censimento viene svolto dalle ASL in collaborazione con i Comuni e le Province"; e che compete a Regione Lombardia, tramite le Direzioni Generali competenti, provvedere a monitorare l'attività di bonifica dei siti con amianto;

RITENUTO INOLTRE CHE

La salute dei cittadini lombardi costituisce bene di primaria importanza ed non può che essere al primo posto delle azioni della Giunta Regionale;



Regione Lombardia
IL CONSIGLIO

Gruppo Consiliare Italia dei Valori

INTERROGANO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE LOMBARDA, ROBERTO FORMIGONI, LA GIUNTA REGIONALE, L'ASSESSORE REGIONALE ALLA SANITA' LUCIANO BRESCIANI E L'ASSESSORE REGIONALE ALL'AMBIENTE, ENERGIA E RETI, MARCELLO RAIMONDI, PER CONOSCERE:

1. se Regione Lombardia abbia monitorato il censimento degli acquedotti e delle opere fognarie, presenti sul territorio lombardo, con tubature realizzate in cemento amianto;
2. in caso di risposta affermativa al punto 1 quali siano i risultati e dove siano ubicati tali acquedotti;
3. sempre in caso di risposta affermativa al punto 1 se Regione Lombardia sia a conoscenza dell'avvio di procedure di smantellamento di tali tubature;

Milano, 13 aprile 2011

Gabriele Sola (IDV)

Giulio Cavalli (IDV)

Francesco Patitucci (IDV)

Stefano Zamponi (IDV)

DOCUMENTO PERVENUTO
ALLE ORE 1650
DEL 12/04/2011

SERVIZIO SEGRETARIA
DELL'ASSEMBLEA CONSILIARE